

ORIGINALE  
DI NOTIFICA



R.G. 98/19  
SENT. N. 626/19  
13/11/19

1 cassetta n° 19  
A.W. SAVINI L.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI FOLIGNO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Mauro Vergine ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile **R.G.A.C. 503/17** promossa da

(C.F.: \_\_\_\_\_), residente in

Foligno (PG) ed elettivamente domiciliata in Via Del Campanile n. 3 Foligno presso lo studio dell'Avv. Luca Savini, che la rappresenta e difende in virtù della procura stesa a margine dell'atto di citazione in opposizione a D.I.;

**ATTRICE**

**Contro**

**CONDOMINIO DI VIA**

in Foligno (C.F.: \_\_\_\_\_), in persona

del suo amministratore p.

rappresentato e difeso giusto mandato steso

margine della comparsa di costituzione e risposta;

**CONVENUTO**

Oggetto: **Opposizione a Decreto Ingiuntivo n.**

, emesso in data 18/04/17

dal G.d.P. di Foligno e notificato in data 18/05/17, con cui veniva ingiunto di pagare la somma di € 1.549,09, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda al di del soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in € 76,00 per spese, € 230,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP come per legge;

**Conclusioni dell'attrice:**

"...Piaccia all'Ill.mo G.d.P. di Foligno, contrariis reiectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione, in via preliminare concedere un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, previsto obbligatoriamente dall'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010; nel merito dichiarare infondata per difetto di legittimazione passiva, la pretesa creditoria avanzata dal Condominio ricorrente nei confronti della Sig.ra \_\_\_\_\_, revocare e/o dichiarare nullo il D.I. n. 187/17, R.G. n. 265/2017 emesso dal G.d.P. di Foligno in data 18/04/17 e, di conseguenza accertare e dichiarare l'indebito versamento di € 2.301,28 in favore del Condominio di Via \_\_\_\_\_ di Foligno da parte della Sig.ra \_\_\_\_\_ e condannare il medesimo condominio a restituire all'opponente la somma di € 2.301,28, oltre agli interessi legali maturati su tale somma, dal 30/05/17, al giorno dell'effettiva restituzione, in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali ...".

**Conclusioni del convenuto:**

"Voglia il Sig. G.d.P. adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decidere:  
1) previa conferma del D.I. 187/17 emesso dal G.d.P. di Perugia il 29/04/17, rigettare la domanda

di opposizione ex art. 645 C.p.c. della Sig.ra \_\_\_\_\_ e dichiarare che la stessa è obbligata al pagamento delle quote condominiali relative ai lavori straordinari approvati con delibera assembleare del Condominio di Via \_\_\_\_\_ il 23/12/16. 2) Condannare la Sig.ra \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi in favore dell'Avv. \_\_\_\_\_ quale procuratore anticipatorio e antistatario...”.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E  
DI DIRITTO DELLA DECISIONE  
(Ex Art. 132 2° comma n. 4 C.C.P.)**

**FATTO:**

Con atto di citazione in opposizione a D.I. del 06/06/17, depositato in Cancelleria il 28/07/17, la Sig.ra \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata e difesa, opponeva il Decreto Ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ emesso in data 18/04/17 e notificato in data 18/05/17 dal G.d.P. di Foligno su istanza del Condominio di Via \_\_\_\_\_ in persona dell'amministratore p. t., \_\_\_\_\_ con il quale veniva ingiunto alla opponente di pagare l'importo di € 1.549,09, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda al dì del soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in € 76,00 per spese, € 230,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP come per legge. Il D.I. era stato emesso sulla base delle seguenti causali: € 41,18 per le quote condominiali ordinarie relative all'anno 2016, € 26,74 per le quote condominiali ordinarie relative all'anno in corso; € 1.418,17 per le quote di ristrutturazione post sisma e delle relative delibere assembleari, per i seguenti motivi. L'art. 63, comma 4, disp. att. C.c., com'è noto, stabiliva che "*chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato solidalmente con questa al pagamento di contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente*". La ricorrente era divenuta proprietaria dell'immobile il 27/03/17, pertanto era tenuta unicamente al pagamento degli oneri condominiali per l'anno in corso, e per l'anno precedente ed in effetti la ricorrente aveva versato le somme di € 41,18 e di € 26,47 relative agli oneri condominiali ordinari del 2017 e del 2016, con bonifici del 19/04/17. Solo per questo il D.I. essendo relativo ad un importo che per tabulas risultava essere stato saldato dalla \_\_\_\_\_ antecedentemente all'emissione del D.I., doveva considerarsi nullo. Non poteva evidenziarsi, peraltro, la colpa grave con la quale aveva agito il Condominio, che era perfettamente a conoscenza del fatto che la ricorrente avrebbe saldato tali somme, dal momento che la stessa ricorrente, con comunicazione via PEC dell'08/04/17 diretta \_\_\_\_\_ ed all'amministratrice, pur contestando le altre somme richieste per gli interventi straordinari, aveva manifestato la sua volontà di versare gli oneri condominiali legati alla gestione ordinaria, richiedendo anche il codice IBAN del C/C condominiale dell'amministratrice ciononostante il Condominio, senza attendere nemmeno 10 gg. da quando la ricorrente aveva dichiarato la propria intenzione di versare tali importi e senza nemmeno sollecitare nuovamente la condomina aveva richiesto l'emissione del D.I. anche per tali

somme. Per quanto riguardava gli importi richiesti per il lavori di ristrutturazione post- sisma invece, si osservava che relativamente all'interpretazione dell'art. 63 comma 4°, disp. att. C.c. la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, largamente maggioritario, con la sentenza n. 24654 del 03/12/10 aveva chiarito che la possibilità di richiedere all'acquirente dell'immobile il pagamento degli oneri pregressi, non versati dai precedenti proprietari, dipendeva dalla diversa origine della spesa alla quale il singolo condominio era tenuto a contribuire, dovendosi distinguere tra spese necessarie relative alla manutenzione ordinaria e spese attinenti ad interventi comportanti innovazioni, comunque, di straordinaria amministrazione, affermando che con riferimento alla prima ipotesi, l'insorgenza dell'obbligazione doveva essere individuata con il compimento effettivo dell'attività gestionale relativa alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi, sul presupposto che l'erogazione delle spese inerenti, non richiedeva la preventiva approvazione dell'assemblea condominiale (ma soltanto l'approvazione in sede di consuntivo), trattandosi di esborsi dovuti a scadenze fisse e rientranti nei poteri attribuiti all'amministratore in quanto tale (ai sensi dell'art. 1130, 1° comma n. 3, c.c.), e non come esecutore delle delibere assembleari riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, che avevano in questo caso valore meramente dichiarativo, e non costitutivo, relativamente alle spese di straordinaria amministrazione, invece la Suprema Corte aveva affermato che l'obbligo in capo ai singoli condomini non poteva essere ricollegato all'esercizio della funzione gestionale demandata all'amministratore in relazione alle somme indicate nel bilancio preventivo, ma doveva considerarsi quale conseguenza diretta della corretta delibera assembleare (avente valore costitutivo e quindi, direttamente impegnativa per i condomini che l'adottavano) con la quale venivano disposti gli interventi di straordinaria amministrazione. Alla stregua di queste argomentazioni, la Suprema Corte, con detta sentenza era approdata all'affermazione del principio di diritto, "in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazione sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non sia siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione, di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 636 dip. att. C.c.". Tale conclusione, del resto, era perfettamente condivisibile non solo in punta di diritto, ma anche sotto il profilo della logica, e dell'equità: non appare ragionevole, infatti, che vengano addossate al compratore spese sulle quali lo stesso compratore non aveva potuto esprimere in sede assembleare la propria



opinione e che magari erano state decise dal condominio decenni addietro. Era proprio per questo, peraltro il caso della : l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione post-sisma del 1997 infatti, non era stata senz'altro deliberata dal Condominio nel 2017 e, nemmeno nel 2016, bensì anni addietro, quando ormai nel secolo scorso iniziò in Umbria la ricostruzione post- terremoto, come risultava anche dalla documentazione che si produceva in atti: provvedimento concessorio dell'11/05/99 mediante il quale il Comune di Foligno concedeva alla ditta

di eseguire lavori di riparazione e consolidamento dell'edificio condominiale; provvedimento del Comune di Foligno n. del 26/09/99, con il quale veniva disposto il contributo economico per la ricostruzione in favore del Condominio; contratto di appalto del 02/05/02, del quale si faceva riferimento ad un precedente contratto di appalto del 21/07/99, ed al fatto che il legale rappresentante p.t. del Condominio era stato autorizzato con delibera dell'assemblea condominiale a porre in essere tutti gli atti necessari ai lavori. In definitiva i fatti costitutivi dell'obbligazione assunta dal Condominio, erano di gran lunga anteriori ai due anni di solidarietà passiva rispetto alle obbligazioni condominiali, alle quali la era sottoposta ex art. 63 comma 4° disp. att. C.c.: il Condominio avrebbe potuto, pertanto richiedere le somme di cui affermava essere creditore, unicamente alle precedente proprietaria Sig.ra

essendo, tali somme, relative a interventi di manutenzione straordinaria, che erano stati deliberati ben prima del 2016. Fermo restando tutto quanto esposto, al solo fine di evitare azioni esecutive, ad a esclusivo scopo prudenziale, la i il 20/05/17 aveva saldato la soma di cui all'atto di precetto, pari ad € 2.301,28, somma che all'esito dell'accertamento della nullità del D.I., doveva essere restituita dal Condominio alla Peraltro il pagamento eseguito dalla non aveva impedito al Condominio di agire ugualmente in executivis nei confronti della condomina, senza attendere nemmeno un giorno dal termine di cui all'atto di precetto e nonostante lo scrivente avesse comunicato tempestivamente al difensore del condominio l'avvenuto pagamento; il pignoramento improvvidamente eseguito aveva arrecato gravi danni alla i, la quale non aveva potuto disporre delle somme pignorate per oltre una settimana, il cui risarcimento l'opponente si riservava di chiederne nelle sedi competenti.

Concludeva come detto ed effettuava le produzioni descritte in atto.

Con comparsa del 23/08/17, depositata in Cancelleria il 28/08/17, si costituiva il Condominio di Via come sopra rappresentato e difeso, rilevando ed eccependo la palese infondatezza, in fatto ed in diritto dell'avversa domanda ex art. 645 C.p.c.. Si sosteneva che l'attrice era condomina effettiva dello stabile di Via in Foligno, per aver acquistato attraverso un'asta pubblica, un piccolo fondo immobiliare (decreto di trasferimento della proprietà del da parte del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari Trib. di Perugia, in capo all'attrice, di un piccolo fondo immobiliare). Tanto che la stessa ne dava contezza al condominio con proprio messaggio autografo dell'01/04/17. Con delibera assembleare condominiale del 23/12/16, il Condominio approvava all'unanimità le opere di ristrutturazione

straordinaria dell'immobile, da cui il bilancio consuntivo e il piano delle spese di riparto, relative alla ristrutturazione dello stabile, rinveniente anche dall'ordinanza Comunale , per cui l'attrice in relazione alla proprietà acquistata, risultava essere debitrice del condominio opposto, in solido con la Sig.ra , precedente proprietaria, delle seguenti somme € 41,18 per quote condominiali ordinarie per il 2016; € 26,74 per quote condominiali ordinarie per l'anno 2017 ed € 1.481,17 per quote straordinarie condominiali, relative alle opere di ristrutturazione dello stabile. L'attrice veniva invitata ad onorare tale debito tramite raccomandata A.R. del difensore del Condominio, in virtù dell'art. 63 IV comma disp. att. C.c.. La stessa rispondeva con PEC dell'08/04/17, rifiutandosi di pagare gli oneri condominiali straordinari, perché a suo dire andavano inseriti o richiesti nella procedura esecutiva immobiliare, dal che il Condominio procedeva in via monitoria contro la stessa. La difesa dell'attrice si lamentava di un presunto difetto di legittimazione passiva dell'attrice nel procedimento monitorio avviato dal Condominio e a tal proposito richiamava una massima della Suprema Corte e precisamente la n. 24654 del 03/12/10. Si rilevava ed eccepiva, in nome e per conto del Condominio, viceversa la piena e formale legittimazione passiva dell'attrice in relazione al D.I. 187/17 in quanto l'art. 63, IV comma disp. att. C.c., la legittimava come acquirente dell'immobile, quale soggetto obbligato solidalmente con il venditore al pagamento dei contributi condominiali, per quelli relativi all'anno in corso e per quelli dell'anno precedente. Per cui l'attrice era passivamente legittimata nel procedimento monitorio giusta art. 1292 c.c. atteso che "in caso di obbligazione solidale dal lato passivo l'accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richieda la necessaria partecipazione al giudizio anche dell'altro". (Cass. n. 2469/03). Vi era di più a conforto dell'eccepita infondatezza della domanda dell'opposizione, sempre relativa al difetto di legittimazione passiva dell'attrice e della piena legittimazione della stessa, vi era il fatto che "...in tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di una porzione di un piano, dal momento in cui trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto solo quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impedirne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare alle assemblee, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relative all'anno in corso e o quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato e fra queste quella di partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei sui confronti non può essere chiesto ed emesso il D.I. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione". (Cass. Civ. sez. II, 09/09/2008 n. 23345). Ed ancora appariva importante richiamare la massima del Trib. di Firenze sez. II del 04/02/16 che stabiliva: "in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento di proprietà di una

unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condominio e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell'anno in corso o del precedente, solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato. Ne conseguiva che non poteva essere richiesto o emesso nei suoi confronti D.I. ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge poteva trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che erano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio". Nel merito, paradossalmente si richiamava alla stessa massima invocata da controparte e cioè la n. 24654 del 03/12/10 della Cassazione, considerato che l'unica delibera assembleare condominiale che aveva approvato sia l'esecuzione dei lavori straordinari di manutenzione, sia la ripartizione delle spese gravanti sui condomini, di cui all'ordinanza Comunale , era quella che si era svolta il 23/12/10 in seno al Condominio. Tale elemento era di importanza decisiva, così come si evinceva dalla richiamata massima giurisprudenziale della Suprema Corte del 03/12/10 n. 24654 la quale sanciva e stabiliva che "ove tali spese (relative ai lavori di straordinaria manutenzione) siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte eseguite successivamente e l'acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio dante causa per quanto pagato al Condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. C.c.. Risultava evidente che la Corte di legittimità aveva sancito con tale statuizione la responsabilità del venditore limitatamente ai rapporti interni tra venditore ed acquirente. Tale principio di diritto era stato accolto dalla recente sentenza della Cass. n. 10235 del 02/05/13, la quale affermava che l'insorgenza dell'obbligo in capo ai singoli condomini, del pagamento delle quote condominiali per straordinaria manutenzione, derivava ed era diretta conseguenza di quella delibera con la quale venivano approvati gli interventi in via definitiva, con la previsione della commissione dei relativi lavori e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna incidenza l'adozione di una precedente delibera assembleare, meramente preparatoria o interlocutoria che non sia propriamente impegnativa per il condominio e che non assuma, perciò carattere vincolante definitivo per l'approvazione dei predetti interventi. Si invitava il giudicante a considerare che la delibera dell'assemblea del Condominio di Via che approvava definitivamente i lavori di straordinaria manutenzione ed i costi e gli oneri di cui al piano di riparto, che ricadevano definitivamente sui condomini era quella del 23/12/16 per la qual cosa l'attrice era obbligata al pagamento in solido con la Sig.ra precedente proprietaria, anche degli oneri riguardanti tali lavori. Si richiamava infine l'attenzione del Giudice sulla sentenza del 22/10/13 emessa dalla XIII Sez. del Trib. di Milano che aveva esaminato e deciso una questione giuridica analoga a quella che aveva per oggetto il presente giudizio: "...nel caso de quo era documentalmente provato che l'esecuzione dell'opera era stata deliberata (2004-2005) in epoca anteriore all'acquisto dell'immobile da parte degli attori, avvenuto in data 03/07/08 e l'istruttoria espletata aveva



provato che le opere erano terminate prima di tale data ultima, ma era altresì documentalmente provato che la delibera di riparto finale delle spese relative a dette opere era stata approvata in data 18/06/09 e la delibera di approvazione del consuntivo delle spese straordinarie de quo era stata resa in data 23/07/09 ovvero per entrambe le delibere nel 2009 entro i termini di cui all'art. 63 disp. att. C.c., comportando per gli attori, condomini, subentranti, un obbligo solidale di contribuzione verso il condominio...".

Concludeva come detto ed effettuava le produzioni descritte in atto.

Alla prima udienza del 05/09/2017, presenti i procuratori delle parti, si rinviava al 23/01/18 per espletare il tentativo di conciliazione, a detta udienza veniva depositato il verbale di mediazione attestante l'esito negativo e la causa veniva rinviata al 05/06/18 per il deposito delle note ex art. 320 C.p.c.. A detta udienza le parti producevano le rispettive ed il giudice si riservava. All'esito della riserva, venivano ammesse le prove documentali con i documenti prodotti dalle parti e non ammesse le restanti richieste, veniva così fissata l'udienza del 24/07/18 per espletare il tentativo di conciliazione. A tale udienza il giudizio veniva sospeso fino al 12/03/19 su istanza delle parti. A detta udienza in assenza di conciliazione e su richiesta delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per note sino al 29/04/19: note depositate nei termini da entrambe le parti.

#### **DIRITTO:**

E' pacifico che l'opponente, ha acquistato l'immobile il 23/03/17 ed una precedente delibera assembleare del 23/12/16 poneva a carico di detto immobile fra l'altro € 1.481,17 per quote straordinarie. Dette quote straordinarie è altresì pacifico che fossero relative alle spese di ristrutturazione come da "Ordinanza n.           ", resesi necessarie in seguito ai noti fatti sismici occorsi in Foligno. Il Condominio resistente, individuava quale condomino tenuto al pagamento, l'attuale opponente in forza dell'art. 63 comma IV disp. att. C.c., esercitando la solidarietà che corre tra venditore ed acquirente per il pagamento delle spese occorse nell'anno corrente e quello antecedente la compravendita. A tal riguardo, come osservato da varie sentenze che si sono susseguite, l'applicazione di detto onere solidale corre nell'individuazione della natura delle spese stesse, ossia il principio dell'art. 63 disp. att. C.c., mentre è applicabile per le spese correnti, per quanto riguarda le spese straordinarie, il tempo dal quale far decorrere la solidarietà tra venditore ed acquirente decorre, non dalla delibera della ripartizione delle spese, ma dalla delibera di effettuazione di opere di straordinaria manutenzione. In tal senso Cass. 24654/2010, poi ribadita Cass. Ordinanza 22/06/17 n. 15547, la quale fa decorrere la solidarietà dalla data di approvazione che ha disposto l'esecuzione dell'intervento, che deve intendersi il momento dell'approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria, anche Cass. Ord. 1847 del 25/01/18 riconduce ai fini applicativi dell'art. 63 disp. att. C.c.. Parte opponente non è riuscita a produrre in atti la copia della delibera di inizio lavori, ma ha dato prova di averla puntualmente richiesta senza avere risposta. E' di tutta evidenza che vi sia stata una delibera assembleare di esecuzione di lavori a finire degli anni 1990 perché era certamente necessaria per la stipula del contratto di appalto (doc. n. 6 di parte

opponente) e dei relativi atti emanati dal Comune di Foligno (doc. n. 4 e 5). La circostanza poi dell'esistenza della delibera asserita dalla opponente non ha registrato la puntuale contestazione del convenuto condominio con gli evidenti discernimenti di cui all'art. 115 C.p.c..

Circa le altre due somme descritte in narrativa per € 41,18 ed € 26,74 relative a quote ordinarie, le stesse erano dovute e parte ricorrente ha pacificamente riconosciuto di doverle corrispondere. Ha dato altresì prova di aver dichiarato di voler adempiere e aver richiesto in tal senso, l'IBAN per l'effettuazione del versamento; ha altresì provato di aver poi effettuato il pagamento, pur ricevendo per tutta risposta il D.I. impugnato che poi è stato immediatamente messo in esecuzione. Su tutte queste argomentazioni, il condominio convenuto, nulla ha osservato.

Per tutti i motivi sopra espressi, il D.I. impugnato viene revocato, con condanna al condominio convenuto alla rifusione di tutte le somme indicate nel Decreto ed anticipate da parte opponete con esclusione di € 67,92 (€ 41,18+ € 26,76 oneri correnti).

Condanna altresì il soccombente Condominio resistente, al pagamento delle spese del presente giudizio, che quantifica secondo le attuali norme in materia, prendendo come riferimento il valore fino ad € 5.200,00 nella fascia media, così come detto in dispositivo.

#### P.Q.M.

Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa  
contro Condominio di \_\_\_\_\_ in persona del legale  
rappresentante p.t., in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ emesso dal  
Giudice di Pace di Foligno,

accoglie

l'opposizione formulata e revoca il D.I. opposto.

Condanna

parte resistente alla rifusione delle somme indicate in D.I. e anticipate da parte opponete con esclusione di € 67,92 (€ 41,18+ € 26,76).

Pone a carico di parte resistente la rifusione delle spese di giudizio in favore di parte opponente, che liquida in € 147,00 quanto alle effettive ed € 1.205,00 quanto al compenso professionale, oltre al 15% per le spese generali, IVA e CAP come per legge.

Foligno, 13/05/2019

IL CANCELLIERE  
Dott. G. Sclai

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Mauro Veronesi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

23-5-2019

IL CANCELLIERE  
Dott. G. Sclai